



Città di Pontida

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 43 DEL 22.12.2008

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 30 DEL 28.07.2018

Sommario

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Trattamento dei dati personali e finalità dell'impianto di videosorveglianza

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Notificazione

Art. 5 - Responsabile

Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere all'impianto centrale di controllo

Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 8 - Accesso al sistema e parole chiave

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Obblighi degli operatori

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 - Diritti dell'interessato

Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 13 - Sicurezza dei dati

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 15 - Comunicazione

Art. 16 - Pubblica sicurezza

Art. 17 - Detrazioni fiscali

Art. 18 - Foto-trappole

Art. 19 - Privacy

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Settore Amministrativo/Vigilanza - Ufficio di Polizia Locale del Comune di Pontida, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2) Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "*banca dati*", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "*trattamento*", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "*titolare*", il Comune di Pontida, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "*responsabile*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "*incaricati*", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "*interessato*", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per "*diffusione*", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "*dato anonimo*", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "*blocco*", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Pontida e collegato all'impianto centrale di controllo ubicato presso l'ufficio della Polizia Locale.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali e finalità dell'impianto di videosorveglianza.

1) Gli scopi perseguiti con la presenza del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dalla normativa vigente e consistono nel:

- a) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano;
- b) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica;
- c) tutelare il patrimonio pubblico dissuadendo gli atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili;
- d) evitare lo scarico abusivo di materiali o sostanze pericolose;

E' possibile inoltre l'installazione di nuove telecamere che consentano di soddisfare maggiormente ulteriori finalità comunque sussistenti fin dall'entrata in vigore del presente regolamento quali:

- e) identificazione, in tempo reale, di luoghi e ragioni di ingorghi del traffico per consentire, fra l'altro, il pronto intervento della Polizia Locale;
- f) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- g) rilevare infrazioni al codice della strada con le modalità e le omologazioni di legge;
- h) vigilare sul pubblico traffico;

2) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

3) Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Notificazione

Il Comune di Pontida nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5 – Responsabile

1) Il Responsabile del settore in cui è inglobato il Servizio di Vigilanza, in mancanza di altra persona dallo stesso designata con atto formale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Pontida presso la Sede Municipale di Via Lega Lombarda, 30 è il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. e).

2) Al responsabile di cui al comma 1 del presente articolo, è affidata la custodia e la conservazione dei supporti magnetici di registrazione e delle *password*.

3) Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

4) Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 6 – Persone autorizzate ad accedere all'impianto centrale di controllo

- 1) L'accesso all'impianto centrale di controllo è consentito solamente, oltre che al Responsabile, al personale in servizio della Polizia Locale.
- 2) Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi elencate devono essere autorizzati dal Responsabile del settore in cui è inglobato il Servizio di Vigilanza o in caso di assenza dello stesso dal personale in servizio della Polizia Locale
- 3) Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.
- 4) Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 5) Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

- 1) Il Responsabile del settore in cui è inglobato il Servizio di Vigilanza designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
- 2) In caso di mancata individuazione formale si intende incaricato l'agente apicale in servizio presso l'Ufficio di Polizia Locale.
- 2) In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 8 – Accesso al sistema e parole chiave

- 1) L'accesso al sistema di controllo è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato nei punti precedenti.

2) Gli incaricati dovranno variare la propria *password* al primo accesso e comunicarla, in busta chiusa, al Responsabile del settore in cui è inglobato il Servizio di Vigilanza.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1) I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità istituzionali del Comune e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per cui sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in conformità all'elenco dei siti di ripresa approvato dalla Giunta Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il Comune può dotarsi di telecamere provviste di *brandeggio* in verticale e in orizzontale e *zoom* ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una

stazione di monitoraggio e controllo presso l'Ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini sono visualizzate su *monitor* e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la centrale operativa non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono di norma conservate per un tempo non superiore a 72 (settantadue) ore, tempo strettamente necessario a consentire il recupero dopo i periodi di festa o di fine settimana.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato - ove tecnicamente possibile - la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo del *brandeggio* da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 1 e a seguito di regolare autorizzazione concessa dal Responsabile del settore in cui è inglobato il Servizio di Vigilanza che informa tempestivamente il Sindaco.

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Pontida affigge un'adeguata segnaletica permanente, nelle aree in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata una dicitura uguale o simile alla seguente: "Area videosorvegliata - La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per fini di sicurezza".

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali acquisiti tramite il sistema di videosorveglianza che lo riguardano, purché, per un qualunque motivo istituzionale, isolati e conservati ai fini di un'utilizzazione, e la comunicazione della tipologia dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

2) Per ciascuna delle istanze di cui al comma 1, lett. a) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale impiegato nella ricerca, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica in quest'ultimo caso purché ciò avvenga con l'osservanza delle prescrizioni che garantiscano la certezza della provenienza.

5) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 13 - Sicurezza dei dati

L'impianto di videosorveglianza e i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l'ufficio di Polizia Locale. Detto ufficio, in assenza del personale della Polizia Locale, è chiuso a chiave.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - c) conservati esclusivamente per le finalità istituzionali di cui all'art.3, comma 1 del presente Regolamento.
 - 2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto alla lettera b) del comma precedente o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
- Sono fatte salve le sanzioni amministrative, penali e civili previste dalla legge.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 15- Comunicazione

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pontida a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere inoltrata solo se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2, del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 3) E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del

D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 16 – Sicurezza pubblica

Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

Art. 17 – Detrazioni fiscali

Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile, nonché per metterle a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Tali soggetti che assumeranno a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e/o di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati potranno usufruire delle detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo sedici del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).

Art. 18 – Foto-trappole

La violazione delle prescrizioni contenute in regolamenti comunali potrà essere accertata su tutto il territorio comunale dagli agenti di polizia locale, dagli agenti accertatori oppure dagli specifici uffici preposti nei diversi casi (ufficio tecnico, ufficio suap, etc) anche da remoto tramite l'uso di strumentazioni mobili di

videosorveglianza (foto-trappole). In tali casi il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo è notificato all'interessato entro trenta giorni dall'identificazione, salva una proroga disposta dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 19 – Privacy

La videosorveglianza del territorio comunale della Città di Pontida è effettuata in osservanza delle previsioni legislative (codice privacy) e regolamentari vigenti, con specifico riferimento al regolamento comunale per l'attuazione del regolamento dell'Unione Europea 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato dal Consiglio Comunale della Città di Pontida con la deliberazione n. 20 del 05.05.2018, salve successive modificazioni e/o integrazioni.